



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 38/12 del 30.9.2014

**DISCIPLINA PER L' UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SOMMARIO

DEFINIZIONI	3
ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO	6
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	6
ART. 3 ACCESSO E UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - SOGGETTI LEGITTIMATI	7
ART. 4 BANDO DI ABILITAZIONE.....	8
ART. 5 DOMANDA DI ISCRIZIONE	9
ART. 6 VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI.....	11
ART. 7 AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI	11
ART. 8 CAUSE DI SOSPENSIONE	12
ART. 9 CAUSE DI SOSPENSIONE	13
ART. 10 RICHIESTA DI CANCELLAZIONE	14
ART. 11 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.....	14
ART. 12 RICHIESTE DI OFFERTA.....	15
ART. 13 RISPOSTA ALLA RDO	15
ART. 14 CHIUSURA DELLA RDO.....	16
ART. 15 SISTEMA DI MONITORAGGIO	17
ART. 16 GARANZIE E RESPONSABILITÀ DELLA REGIONE E DEL GESTORE DEL SISTEMA	17
ART. 17 RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	17
ART. 18 MANLEVA	18
ART. 19 MODIFICHE DEL PRESENTE ATTO	18
ART. 20 REGOLE DI CONDOTTA	18
ART. 21 ACCESSO AGLI ATTI.....	19
ART. 22 CONCILIAZIONE PRESSO LA CCIAA.....	19
ART. 23 FORO COMPETENTE.....	19
ART. 24 PUBBLICITÀ.....	20
ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DEFINIZIONI

Ai sensi del presente atto, si intende per:

Iscrizione: il risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli operatori economici accreditati al sistema informatico, per le procedure telematiche di acquisto;

Registrazione: il procedimento che consente alle Amministrazioni di operare nel sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna;

Regione: il Servizio Provveditorato della Direzione generale enti locali e finanze, individuato ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 2/2007, così come modificata dall'art. 1 comma 9 della L.R. n. 3/2008, e ai sensi dell'art. 1 comma 31 della L.R. n. 7/2014;

Chiavi di accesso al sistema: la username e la password che identificano gli utenti del sistema e consentono loro di interagire con il sistema stesso;

Operatori economici: i fornitori che offrono, in forma singola o raggruppata, beni e/o servizi attraverso il sistema informatico;

Punto Ordinante: l'utente autorizzato ad impegnare la spesa per conto dell'Amministrazione di appartenenza e legittimato a perfezionare i contratti derivanti dall'utilizzo di strumenti telematici;

Punto Istruttore: l'utente che, previa abilitazione richiesta da un Punto Ordinante, è legittimato ad accedere al sistema al fine di predisporre le richieste di offerta (RdO);

Rappresentanti delle Amministrazioni: il Responsabile del Procedimento, i Punti ordinanti ed i Punti istruttori;

Elenco operatori economici: l'elenco dei fornitori di beni e servizi della Regione Sardegna di cui alle Delibere della Giunta regionale n. 9/28 del 23 febbraio 2012 e n. 5/20 dell'11 febbraio 2014;

Amministrazione/amministrazione aggiudicatrice: ogni ente legittimato ad effettuare acquisti attraverso il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna, di cui all'art. 9 della L.R. n. 2/2007, così come modificata dall'art. 1 comma 9 della L.R. n. 3/2008, e ai sensi dell'art. 1 comma 31 della L.R. n. 7/2014 ;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Utenti: i soggetti – rappresentanti delle Amministrazioni e dei fornitori legittimati all'utilizzo del sistema.

Bando di Abilitazione: il bando per l'abilitazione degli operatori economici per l'utilizzo del Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207 del 2010, d'ora in poi denominato "bando";

Documenti della procedura: l'insieme della documentazione relativa alla procedura di acquisto e al sistema ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di Abilitazione, i chiarimenti forniti, il presente atto "Disciplina per l'utilizzo del mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna", le modalità di utilizzo dei servizi offerti dal sistema, le istruzioni tecniche ed operative inviate ai soggetti abilitati e/o pubblicate sul sito nonché tutti gli atti ed i documenti che regolano l'accesso e la partecipazione dei soggetti registrati alle procedure telematiche d'acquisto;

Firma Digitale: firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

Operatore economico iscritto: il fornitore che ha concluso con successo il processo di iscrizione al Mercato Elettronico;

Mercato Elettronico: mercato digitale nel quale le Amministrazioni possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi in conformità a quanto previsto dall'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

Richieste di offerta (RdO): l'invito emesso a proporre un'offerta da un'Amministrazione rivolta ai fornitori iscritti al Mercato Elettronico;

Proposta (Offerta): la proposta contrattuale inviata dall'operatore economico iscritto a seguito di invito ad una RdO;

Gestore del Sistema: è il soggetto incaricato di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema;

Responsabile del Procedimento di iscrizione: il soggetto, designato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, che provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

inerenti l'iscrizione, ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e al relativo contratto di fornitura;

Registrazione alle funzionalità del sistema: il risultato della procedura che consente l'accesso e l'utilizzo del sistema da parte del responsabile del procedimento e delle Amministrazioni;

Registrazioni di sistema: le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative al Mercato Elettronico;

Regolamento di Attuazione: il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", di seguito "Regolamento di attuazione";

Disciplina per l'utilizzo del mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna: il presente Atto di utilizzo del sistema;

Sistema: il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna accessibile tramite il portale www.sardegnaecat.it (SardegnaCAT) tramite il quale è possibile utilizzare il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna e dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici del Mercato Elettronico.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ART. 1

FINALITÀ E OGGETTO

1. Il presente atto disciplina l'istituzione e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna, di seguito Regione da parte degli utenti del sistema, definendo le condizioni di accesso, i termini e le modalità di utilizzo del sistema, nonché i rapporti e le rispettive responsabilità intercorrenti tra la Regione, i punti ordinanti delle Amministrazioni e gli operatori economici nell'ambito delle procedure telematiche di acquisto.
2. Il Mercato Elettronico è uno degli strumenti di acquisto di e-procurement tramite il quale le Amministrazioni, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, secondo le procedure di cui alle presenti direttive e agli altri documenti del Mercato Elettronico. Per il calcolo del valore dell'acquisto ai fini della valutazione della soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni sono tenute ad applicare i criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente e pertanto, in particolare, gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Mercato Elettronico è implementato su una piattaforma tecnologica utilizzata dalle Amministrazioni per rivolgere agli operatori economici iscritti le richieste di offerta (RdO) per l'approvvigionamento di beni e servizi, nel rispetto di quanto previsto dal presente atto.
2. Il Mercato Elettronico consente, ai sensi dell'art. 328, comma 2, del D.P.R. 207/2010, acquisti basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il Mercato Elettronico vengono adottate e utilizzate nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Gli acquisti effettuati attraverso il Mercato Elettronico, ai sensi dell'art. 328, comma 6, del D.P.R. 207/2010, sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, nonché secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005 e nel rispetto dell'articolo 77, commi 5 e 6, del D.Lgs. 163/2006.
4. L'accesso da parte degli utenti al sistema comporta l'accettazione del presente atto, di tutta la documentazione relativa al Mercato Elettronico e del documento di "Disciplina del sistema di *e-procurement*" presente sul portale, in vigore al momento dell'accesso.

ART. 3

ACCESSO E UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - SOGGETTI LEGITTIMATI

1. Sono ammessi all'iscrizione al Mercato Elettronico gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti, attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
2. Possono utilizzare il sistema, accedendo al Mercato Elettronico, gli operatori economici accreditati in conformità a quanto previsto nel bando di abilitazione, nel presente atto e nel rispetto di tutta la documentazione relativa alla procedura, nonché delle istruzioni allegate e scaricabili all'interno del portale e/o di volta in volta comunicate dalla Regione.
3. Gli operatori economici già presenti nell'Elenco di cui al bando inviato in data 20 dicembre 2012 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale - contratti pubblici passeranno senza soluzione di continuità nelle liste del Mercato Elettronico regolato dal presente atto, fatto salvo, se richiesto, l'eventuale aggiornamento dei dati.
4. Sono legittimati a richiedere la registrazione per accedere al Mercato Elettronico i punti ordinanti delle Amministrazioni, di cui all'art. 9 della L.R. 2/2007, così come modificata dall'art. 1 comma 9 della L.R. 3/2008 ed ai sensi dell'art. 1 comma 31 della L.R. 7/2014, autorizzati ad impegnare la spesa per conto dell'Amministrazione di appartenenza e legittimati a perfezionare i contratti derivanti dall'utilizzo di strumenti telematici.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

5. Ciascuna Amministrazione può essere rappresentata nel Mercato Elettronico da più punti ordinanti.
6. I punti ordinanti e gli operatori economici che intendano utilizzare il Mercato Elettronico devono dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware, inclusi gli strumenti di firma digitale e posta elettronica certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del sistema.

ART. 4

BANDO DI ABILITAZIONE

1. Gli operatori economici presentano la domanda di iscrizione al Mercato Elettronico, rispondendo ad un apposito Bando di abilitazione. I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione utilizzando la procedura riportata nel Bando e nei documenti allegati, disponibili sul sito.
2. I Bandi di abilitazione indicano:
 - a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il Mercato Elettronico;
 - b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dagli operatori economici;
 - c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di iscrizione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
 - d) la durata dell'iscrizione degli operatori economici a partecipare al Mercato Elettronico;
 - e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di iscrizione e agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per l'invio delle offerte.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Il Bando è pubblicato in conformità alla disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'art. 124, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e indica l'indirizzo del portale presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri.
4. Ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di attuazione, i bandi vengono resi pubblici in conformità alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione. La documentazione integrale del procedimento è disponibile sul portale www.sardegnaecat.it e sul sito www.regione.sardegna.it.

ART. 5

DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al Mercato Elettronico degli operatori economici avviene nel rispetto di quanto previsto nel Bando, in particolare dei requisiti soggettivi e oggettivi minimi richiesti e ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010. Gli operatori economici presentano la domanda utilizzando la procedura on-line messa a disposizione sul portale www.sardegnaecat.it, nel rispetto dei requisiti richiesti. Ogni domanda presentata mediante modalità differenti è considerata inammissibile.
2. La domanda di iscrizione può essere presentata in qualunque momento dell'anno e contiene tutte le informazioni richieste agli operatori economici.
3. L'operatore economico garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni inserite nella domanda, nonché di tutte le informazioni e i dati che fornirà alla Regione e al Gestore del sistema e alle Amministrazioni in relazione alla sua partecipazione al Mercato Elettronico.
4. L'invio della domanda da parte dell'operatore economico comporta l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti direttive e degli altri documenti del Mercato Elettronico.
5. Al momento della richiesta di iscrizione il sistema associa a ciascun richiedente le chiavi di accesso (user-name e password), il cui uso è disciplinato dai termini e dalle condizioni di utilizzo accettate dal richiedente e pubblicate sul portale. Le chiavi di accesso al sistema permettono a ciascun operatore economico di accedere al Mercato Elettronico.
6. Tutte le comunicazioni provenienti dalla Regione e/o dal Responsabile del Procedimento si considerano validamente effettuate nelle apposite sezioni ad accesso riservato all'interno del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

portale www.sardegnaecat.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nella domanda di abilitazione. Il sistema provvederà altresì a inviare delle notifiche sulla pec indicata dall'operatore economico in fase di iscrizione.

7. Gli operatori economici devono compilare correttamente la domanda di iscrizione disponibile sul portale, sottoscriverla con firma digitale e allegarla a sistema.
8. In caso di consorzi di cui all'art. 34, lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006, la domanda di iscrizione è presentata dal consorzio e deve contenere anche l'indicazione delle imprese consorziate con cui il consorzio intende partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico. Prima dell'invio della domanda da parte del Consorzio, ciascuna delle imprese consorziate indicate nella domanda deve presentare idonea dichiarazione sottoscritta con firma digitale, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma che attesti l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, seguendo l'apposita procedura presente sul portale. In caso di consorzi di cui all'art. 34, lettera c) dello stesso decreto, il consorzio deve altresì allegare copia delle delibere dei rispettivi organi deliberativi di ciascuna impresa consorzata, ovvero altro idoneo documento, da cui si evinca che le stesse abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
9. Le imprese partecipanti ad un consorzio iscritto al Mercato Elettronico possono essere anche iscritte autonomamente quali operatori economici individuali, fermo restando i limiti e le condizioni di partecipazione alle procedure di acquisto previsti dalle norme vigenti con riferimento al consorzio e alle imprese che ne fanno parte e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato.
10. Gli operatori economici iscritti sulla base di un determinato bando possono chiedere in qualsiasi momento l'iscrizione al Mercato Elettronico con riferimento ad altri bandi o ad altre categorie dello stesso bando.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ART. 6

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

1. Salvo quanto disposto dal successivo comma, le Amministrazioni aggiudicatrici, i punti ordinanti e gli operatori economici prendono atto ed accettano che la Regione non effettuerà alcun controllo in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni e, in generale, al contenuto della domanda di iscrizione, rimanendo le Amministrazioni aggiudicatrici, i punti ordinanti e gli operatori economici, e i soggetti che agiscono in loro nome e conto, i soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti.
2. La Regione procede annualmente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici al momento dell'iscrizione, su un campione non inferiore al 10% degli operatori economici iscritti.
3. La Regione effettua comunque idonei controlli ogni qualvolta sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione o dell'aggiornamento dei dati.
4. La Regione si riserva altresì la facoltà di richiedere in ogni momento l'invio di autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
5. Ciascuna Amministrazione aggiudicatrice procede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dal singolo operatore economico in occasione di ogni procedura, prima di aggiudicare o affidare allo stesso un contratto di fornitura di beni o servizi.

ART. 7

AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI

1. Ciascun operatore economico iscritto nel Mercato Elettronico, pena l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 8 e 9, è tenuto a:
 - a) aggiornare i dati inseriti in fase di iscrizione a fronte di variazioni intervenute in ordine ai requisiti previsti dall'art. 38 del Codice dei contratti, ai requisiti oggettivi e soggettivi previsti nel bando, requisiti del fatturato risultante dai bilanci approvati e ogni altro elemento influente ai fini



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dell'iscrizione, mediante dichiarazione sostitutiva da rendere entro trenta giorni dal verificarsi della variazione intervenuta;

- b) aggiornare, entro sessanta giorni, la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute in ordine ai requisiti che non siano influenti ai fini del mantenimento dell'iscrizione;
 - c) dichiarare semestralmente, mediante autocertificazione, qualora non sia intervenuto nessun aggiornamento di cui alla precedente lettera a) che nessuna variazione è intervenuta rispetto ai dati forniti al momento dell'iscrizione o rispetto all'ultimo aggiornamento degli stessi; in tale caso l'operatore presenta la dichiarazione entro i trenta giorni successivi.
2. L'aggiornamento dell'iscrizione è effettuato utilizzando la procedura on-line messa a disposizione sul portale www.sardegncat.it .

ART. 8

CAUSE DI SOSPENSIONE

- 1. L'iscrizione al Mercato Elettronico è efficace a tempo indeterminato e comunque fino a diversa comunicazione da parte della Regione.
- 2. La Regione si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento l'iscrizione dell'utente per motivi tecnici, organizzativi, ovvero legati alla sicurezza del sistema, previa, ove possibile, comunicazione, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.
- 3. La Regione dispone la sospensione di un operatore economico qualora riscontri il verificarsi di una delle fattispecie di seguito elencate:
 - a) in caso di mancato aggiornamento previsto nell'articolo 7, comma 1, lettera a), emerso in sede di verifica, per un periodo pari a sei mesi e comunque fino all'avvenuta regolarizzazione;
 - b) in caso di mancata dichiarazione semestrale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), per un periodo pari a tre mesi e comunque fino all'avvenuta regolarizzazione.
- 4. Ogni responsabile del procedimento comunica alla Regione, l'eventuale verificarsi dei casi di sospensione di cui al comma precedente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

5. Il provvedimento di sospensione è assunto dalla Regione e comunicato per iscritto all'operatore interessato.

ART. 9

CAUSE DI SOSPENSIONE

1. Costituisce causa di cancellazione il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:
 - a) falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti resa ai fini dell'iscrizione, nonché nell'ambito delle procedure di affidamento o aggiudicazione di forniture di beni e servizi;
 - b) perdita definitivamente accertata dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione.
2. La Regione, anche su comunicazione dei punti ordinanti, si riserva la facoltà di cancellare l'iscrizione in capo all'operatore economico, in caso di:
 - a) risoluzione del contratto per inadempimento;
 - b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni accertata e notificata dall'Amministrazione.
3. Ogni responsabile del procedimento comunica alla Regione, l'eventuale verificarsi delle cause di cancellazione di cui ai commi precedenti.
4. La Regione informa l'operatore economico dell'avvio della procedura di cancellazione, di norma mediante posta elettronica certificata, comunicando i fatti addebitati e assegnando un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine e fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'operatore economico, la Regione si pronuncia definitivamente mediante motivata comunicazione.
5. La cancellazione è altresì disposta su esplicita richiesta dell'operatore economico.
6. Il provvedimento di cancellazione è assunto dalla Regione e comunicato per iscritto all'operatore economico interessato.
7. La cancellazione comporta l'impossibilità per l'operatore economico di riproporre domanda di iscrizione nei dodici mesi successivi alla notifica del provvedimento.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ART. 10

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

1. L'operatore economico può richiedere la cancellazione dal Mercato Elettronico, secondo le modalità indicate sul portale, impegnandosi a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi contratti, fatta salva comunque l'esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti. In particolare, l'operatore economico che ha richiesto la cancellazione è tenuto a non presentare offerte a seguito di RdO che eventualmente pervenissero dai punti ordinanti di Amministrazioni aggiudicatrici.
2. Le offerte che siano state eventualmente inviate dall'operatore economico a seguito di RdO prima della richiesta di cancellazione rimarranno comunque pienamente vincolanti.

ART. 11

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 328 del D.P.R. 207/2010, i punti ordinanti delle Amministrazioni iscritti al Mercato Elettronico possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
 - a) attraverso il confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RdO) rivolta agli operatori economici iscritti.
 - b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia previste dalla vigente normativa.
2. L'utilizzo del Mercato Elettronico da parte delle Amministrazioni avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità del punto ordinante, che è tenuto al rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti pubblici, dal relativo regolamento di attuazione, dalle disposizioni contenute nelle proprie direttive e, in generale, dai principi nazionali e comunitari in materia.
3. Il punto ordinante è l'unico ed esclusivo responsabile delle attività e dei procedimenti di acquisto che pone in essere nel Mercato Elettronico nei confronti degli operatori economici, degli altri Enti e in generale dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ART. 12

RICHIESTE DI OFFERTA

1. Il punto ordinante rivolge, direttamente agli operatori economici iscritti, la richiesta di offerta (RdO) per l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Mercato Elettronico. Il punto ordinante deve, in tal caso, allegare alla RdO le specifiche tecniche di dettaglio dei beni e/o servizi richiesti nonché dei servizi connessi alla fornitura e indicare la modalità di aggiudicazione, l'eventuale valore posto a base d'asta, le eventuali specifiche condizioni contrattuali (es. termini e modalità di consegna, penali ecc.) e ogni altra informazione propedeutica alla corretta conclusione della procedura (ulteriori requisiti, le garanzie richieste, etc.).
2. A pena di invalidità della RdO medesima e delle relative offerte, il punto ordinante dell'Amministrazione aggiudicatrice è tenuto a indicare il termine entro il quale gli operatori possono inviare la loro offerta nonché il termine entro il quale l'offerta rimane valida e efficace ai sensi dell'art. 13 e può essere eventualmente accettata dal punto ordinante stesso.
3. Il punto ordinante dell'Amministrazione aggiudicatrice è l'unico ed esclusivo soggetto competente e responsabile della redazione e del contenuto della RdO, della scelta e del numero degli operatori economici prescelti e, in generale, dell'andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività quali, ad esempio, eventuali proroghe dei termini previsti per l'invio delle offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o di offerte sostitutive da parte degli operatori economici, facoltà di ritiro dell'offerta da parte degli operatori economici, revoca dell'aggiudicazione. La procedura e le relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione e alle relative direttive interne dell'Amministrazione e potranno avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto delle funzionalità del sistema.

ART. 13

RISPOSTA ALLA RDO

1. L'operatore economico iscritto che intende inviare un'offerta a fronte del ricevimento della RdO, specifica i termini della propria offerta avvalendosi della procedura prevista dal sistema, sottoscrive a mezzo di firma digitale i documenti richiesti e li carica sul sistema entro il termine stabilito dal



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

punto ordinante per l'invio delle offerte e conformemente ai documenti di gara. Tale documento costituirà una proposta contrattuale rivolta al punto ordinante dell'Amministrazione aggiudicatrice valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella RdO, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

2. Con l'invio della propria offerta l'operatore economico accetta le condizioni particolari di contratto eventualmente previste dal punto ordinante dell'Amministrazione aggiudicatrice.
3. L'operatore economico può rispondere alla RdO presentando un'offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 163/2006. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'operatore iscritto agisce devono essere a loro volta già iscritti al Mercato Elettronico al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'operatore.

**ART. 14
CHIUSURA DELLA RDO**

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, il sistema provvede a predisporre automaticamente una graduatoria delle offerte ricevute sulla base dei criteri scelti dall'Amministrazione aggiudicatrice.
2. Sulla base delle offerte inviate dagli operatori economici, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia degli acquisti della Pubblica Amministrazione e delle direttive interne applicabili all'Amministrazione aggiudicatrice procedente, il punto ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RdO, potrà, quindi, alternativamente:
 - a) accettare una delle offerte entro il termine di validità stabilito in occasione dell'invio della RdO. In tal caso il punto ordinante potrà procedere all'aggiudicazione della RdO a sistema, comunicando la graduatoria ai concorrenti tramite la messaggistica e procedendo al conseguente invio dei documenti connessi.
 - b) non accettare alcuna delle offerte ricevute, qualora siano ritenute non idonee e/o non rispondenti agli atti di gara ed, eventualmente, attivare una nuova procedura di RdO secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ART. 15

SISTEMA DI MONITORAGGIO

1. I dati presenti nel sistema possono essere utilizzati per eventuali analisi. Tali dati avranno valore meramente informativo e non avranno alcuna efficacia giuridica tra le parti del contratto.

ART. 16

GARANZIE E RESPONSABILITÀ DELLA REGIONE E DEL GESTORE DEL SISTEMA

1. Il sistema si basa su una piattaforma tecnologica, realizzata con modalità e soluzioni che tendono ad impedire di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure.
2. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Regione ed il Gestore del sistema non sono in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del sistema, le Amministrazioni o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

ART. 17

RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

1. La Regione e il Gestore del sistema non assumono alcuna responsabilità relativamente ai beni e servizi acquistati mediante il Mercato Elettronico così come all'attività svolta dagli operatori economici iscritti.
2. La Regione e il Gestore del sistema, ciascuno per le proprie responsabilità, acconsentono l'utilizzo del sistema agli operatori economici con le modalità stabilite dal Bando di abilitazione e non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento degli operatori economici e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. La Regione e il Gestore del sistema, ciascuno per le proprie responsabilità, registrano i punti ordinanti e non assumono alcuna responsabilità nei confronti degli operatori economici per l'attività svolta dalle Amministrazioni e per esse dai punti ordinanti.

**ART. 18
MANLEVA**

1. Gli utenti del sistema si impegnano a manlevare e a tenere indenne la Regione e il Gestore del sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute dagli stessi e/o da terzi a causa di violazioni degli articoli previsti nel presente documento, di un utilizzo scorretto o improprio del sistema o della violazione della normativa vigente.

**ART. 19
MODIFICHE DEL PRESENTE ATTO**

1. Qualunque modifica al presente atto verrà pubblicata sul portale. Sarà onere e cura degli utenti del sistema verificare sul portale eventuali modifiche e/o integrazioni apportate sul testo. In ogni caso l'utilizzo del Mercato Elettronico comporta l'accettazione dell'atto "Disciplina per l'utilizzo del mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna" modificato e/o integrato.
2. Ove non ritengano di poter accettare le modifiche apportate all'atto, gli utenti possono richiedere la cancellazione dalle funzionalità del sistema fatte salve le obbligazioni già assunte.
3. L'effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla pubblicazione di cui al comma 1 vale come accettazione implicita delle modifiche apportate all'atto.

**ART. 20
REGOLE DI CONDOTTA**

1. Gli utenti del sistema sono tenuti ad utilizzare il sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dal presente atto. Le Amministrazioni e gli operatori economici



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

iscritti sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

**ART. 21
ACCESSO AGLI ATTI**

1. Gli operatori economici e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti prodotti per la formulazione della RdO, inoltrando apposita richiesta alle Amministrazioni, mentre, per quanto concerne il processo di iscrizione al Mercato Elettronico, gli stessi saranno tenuti ad inoltrare la richiesta di accesso alla Regione, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990, del Codice dei contratti pubblici e del Codice dell'amministrazione digitale.
2. Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche e i programmi utilizzati dalla Regione o dal Gestore del Sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

**ART. 22
CONCILIAZIONE PRESSO LA CCIAA**

1. Per eventuali controversie concernenti l'esecuzione, l'interpretazione, l'attuazione e la modifica del presente atto, che dovessero insorgere tra l'operatore economico e la Regione, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Cagliari ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

**ART. 23
FORO COMPETENTE**

1. Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere nei confronti della Regione, in merito alla esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del presente atto, la competenza esclusiva è del Foro di Cagliari.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'operatore economico e le Amministrazioni, è competente in via esclusiva il foro dell'Amministrazione contraente.

**ART. 24
PUBBLICITÀ**

1. L'avviso pubblico per la pubblicazione del bando di abilitazione al Mercato Elettronico è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale delle Regione Sardegna, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale e integralmente sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale www.regione.sardegna.it, sezione "Servizi alle imprese – bandi e gare" e www.sardegnaecat.it.
2. I nominativi degli operatori economici iscritti nel Mercato Elettronico non sono resi pubblici, fatti salvi i casi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.

**ART. 25
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali acquisiti dalla Regione per effetto di questo atto sono utilizzati per l'istituzione e la gestione del Mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna e degli operatori economici in esso iscritti, nonché ai fini dell'esperimento delle procedure di affidamento di beni e servizi in economia e dell'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con l'operatore aggiudicatario.
2. I dati sono raccolti e trattati dalla Regione sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e possono, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti interessati.